

## 9. LA VALUTAZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI

di *Marisa Agostini, Gianfranco Capodaglio,  
Vanina Dangarska, Alain Devalle, Andrea Fradeani,  
Manuela Lucchese, Fabio Rizzato,  
Lauretta Semprini e Ugo Sostero*

### 9.1. L'inquadramento della tematica nel Codice Civile e nei principi contabili

Tra le novità e le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 si annovera l'introduzione del criterio del costo ammortizzato nella valutazione delle attività e passività finanziarie come già evidenziato nel precedente capitolo 6. "Tale novità [...] è forse quella che richiede maggior attenzione da parte del redattore del bilancio 2016, in quanto introduce concetti parzialmente nuovi [...]"<sup>1</sup>. Le modifiche ai criteri di valutazione dei crediti e dei debiti, stabilite dal D.Lgs. n. 139/2015 e approfondite nel presente capitolo, hanno indotto l'Organismo Italiano di Contabilità ad aggiornare i principi contabili OIC15 "Crediti" e OIC19 "Debiti", emanati nella loro ultima versione a dicembre 2016. Tali modifiche normative sanciscono l'applicazione del criterio del costo ammortizzato nei bilanci civilistici redatti in forma ordinaria.

Tale criterio, invece, non è obbligatorio nei bilanci in forma abbreviata (secondo quanto disposto dall'art. 2435-*bis* c.c.) e in quelli delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-*ter* c.c.<sup>2</sup>. Come sarà meglio indicato nel par. 9.7, in questi bilanci si possono continuare ad iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, ai sensi dell'art. 2435-*bis*, comma 7, c.c. e in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 c.c.

A prescindere dalla tipologia di bilancio, in applicazione del principio generale della rilevanza (art. 2423, comma 4, c.c.), è inoltre possibile non

<sup>1</sup> ZACCO 2016: 6. Sull'applicazione del criterio del costo ammortizzato alla valutazione dei crediti e dei debiti si vedano anche PALMA, 2016: 309 SS.; SOSTERO-SANTESSO (2018): PAR. 8.3.4. E 10.5.3; SARCONI, 2016: PAR. 7.2.1.

<sup>2</sup> Si vedano: QUAGLI A. *Bilancio di esercizio e principi contabili*, 8<sup>a</sup> ed., Giappichelli, 2017, par. 2.5; SARCONI S., *op. cit.*, par. 3.3, 3.4, 3.5.

applicare il criterio del costo ammortizzato nei casi in cui gli effetti si presumano irrilevanti<sup>3</sup>, come sarà illustrato al par. 9.3.

La normativa prevede un'ulteriore semplificazione che consente di adottare tale criterio solo in maniera prospettica, quindi solo con riferimento alle poste contabili sorte a partire dall'esercizio di prima applicazione. Infatti, l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2015 non richiede obbligatoriamente l'applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato ai crediti e debiti già rilevati in precedenza<sup>4</sup>.

## **9.2. Illustrazione delle caratteristiche del criterio del costo ammortizzato**

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto nella normativa civilistica il criterio del costo ammortizzato per i crediti e per i debiti, modificando come segue il n. 8 del primo comma dell'art. 2426 c.c.: “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”. Da questa disposizione si desumono due punti importanti:

- il criterio di valutazione da adottare è quello del costo ammortizzato;
- nell'applicazione di tale criterio si devono considerare il fattore temporale (sia per i crediti sia per i debiti) e il valore di presunto realizzo (solo per i crediti)<sup>5</sup>.

Queste ulteriori precisazioni introdotte dalla normativa civilistica risulterebbero superflue adottando la definizione di costo ammortizzato prevista dai principi contabili internazionali, a cui peraltro lo stesso codice civile fa espresso riferimento. Infatti, l'applicazione del costo ammortizzato secondo gli IFRS<sup>6</sup> prevede:

- di considerare l'importo a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale e tale importo, secondo le modalità indicate dagli stessi principi internazionali, deve già tenere conto del fattore temporale (come sarà meglio chiarito nel par. 9.4);
- di rettificare l'importo delle attività finanziarie dell'eventuale fondo a copertura perdite.

<sup>3</sup> Al riguardo si veda anche: MONTRONE-RICCIARDI-RUBINO, 2018: 302 ss.

<sup>4</sup> Su questi aspetti, con un'analisi empirica degli effetti sui bilanci dell'esercizio 2016, si veda AGOSTINI M., SOSTERO U., 2018.

<sup>5</sup> Al riguardo si veda anche: QUAGLI 2015: PAR. 6.2.

<sup>6</sup> Al riguardo si veda anche: MONTRONE-RICCIARDI-RUBINO, 2018: 300 ss.

Si potrebbe pertanto pensare che il legislatore civilistico, a costo di essere ridondante, abbia preferito evidenziare alcuni aspetti rilevanti del metodo del costo ammortizzato, segnalando in particolare questi due punti: il fattore temporale che sembra essere l'elemento innovativo di maggior rilievo e che può comportare la necessità di calcolare il valore attuale del credito o del debito; il non venir meno della necessità di svalutare i crediti al valore di presumibile realizzo, già prevista dalla normativa previgente.

Secondo altre interpretazioni, sul cui versante risulta schierato anche l'OIC, il legislatore avrebbe voluto invece tenere il criterio del costo ammortizzato separato dall'attualizzazione dei crediti e debiti. Il primo (*i.e.* il criterio del costo ammortizzato) prevede un progressivo allineamento del valore iniziale di debito o credito al relativo valore di rimborso a scadenza per mezzo dell'ammortamento della differenza intercorrente tra i due valori in base al tasso di interesse effettivo<sup>7</sup>. La disciplina dell'attualizzazione, invece, si pone ad integrazione di quanto previsto per il criterio del costo ammortizzato e richiede di tener conto del fattore temporale. Questo secondo aspetto riguarda soltanto la rilevazione iniziale di crediti e debiti e prevede di confrontare il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di mercato (come meglio precisato nel par. 9.5).

Per questo, in sede di rilevazione iniziale di un credito o debito da valutare al costo ammortizzato dovranno in sequenza essere effettuati i seguenti calcoli e passaggi:

- il confronto tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di mercato, per procedere poi all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri al tasso di mercato solo in presenza di una differenza significativa<sup>8</sup> tra i due tassi;
- la determinazione del valore di rilevazione iniziale del credito o debito, tenendo conto del tasso di interesse scelto nel passaggio precedente, dei costi di transazione e (per i debiti) degli eventuali aggi e disaggi di emissione<sup>9</sup>;
- la stima dei flussi finanziari attesi sulla base dei termini contrattuali, senza considerare le eventuali perdite attese per i crediti;
- il calcolo del tasso di interesse effettivo che attualizza esattamente i flussi stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario (o, ove opportuno, un periodo più breve) al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria (OIC15, par. 18 e OIC19, par. 18), cioè al valore di rilevazione iniziale;

<sup>7</sup> Si veda il par. 9.5.2.

<sup>8</sup> Su questo aspetto si veda il par. 9.3.

<sup>9</sup> Si veda ONESTI-ROMANO-TALIENTO (2016): 207 ss.

- la predisposizione del piano di ammortamento che consenta di determinare la quota di competenza dei diversi esercizi della differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito o debito.

Dunque, nella rilevazione iniziale di un credito o debito, il processo di attualizzazione<sup>10</sup> rappresenta un passaggio preventivo che non sempre deve essere compiuto<sup>11</sup>. In particolare, questo processo va effettuato quando si devono contabilizzare crediti o debiti a medio-lungo termine che non prevedono interessi oppure prevedono interessi calcolati a tassi non di mercato.

Meritano alcune precisazioni anche il tasso di interesse effettivo e i costi di transazione. Il primo (*i.e.* il tasso di interesse effettivo, che viene analizzato nel par. 9.5) è determinato solo in sede di rilevazione iniziale di un credito o debito: dopo la misurazione iniziale, non è soggetto ad aggiustamenti<sup>12</sup>. I secondi (*i.e.* i costi di transazione) vengono definiti dai principi contabili nazionali, richiamando il dettato degli IFRS vigenti<sup>13</sup> a dicembre 2016, come “costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti” (OIC15, par. 19 e OIC19, par. 20). Questi costi di transazione sono dedotti nel calcolo del valore iniziale di rilevazione del debito oppure aggiunti nel calcolo del valore iniziale del credito per poi essere ripartiti secondo il tasso di interesse effettivo lungo la durata dello strumento finanziario. La rilevazione contabile dei costi di transazione rappresenta una novità anche per le società che continueranno ad applicare a crediti e debiti i criteri di valutazione precedenti al D.Lgs. n. 139/2015. Infatti, le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro-imprese, che non optano per l’applicazione del criterio del costo

<sup>10</sup> Si evidenzia che il processo di attualizzazione non rappresenta una novità per l’assetto contabile nazionale: l’OIC15 e l’OIC19 (nelle versioni precedenti a quelle aggiornate con il D.Lgs. n. 139/2015) già prevedevano lo scorporo di interessi impliciti per i crediti commerciali e i debiti commerciali non produttivi di interessi e con significativa dilazione di pagamento. Tale processo rappresenta una effettiva novità solo per crediti e debiti aventi natura finanziaria.

<sup>11</sup> Al riguardo si considerino gli esempi forniti in TURRIS-CORDERO DI MONTEZEMOLO, 2017: 39-50.

<sup>12</sup> La stipula di contratti a tasso variabile rappresenta l’unica eccezione e richiede che il tasso di interesse effettivo sia modificato successivamente alla rilevazione iniziale e sulla base dei parametri di riferimento del tasso contrattuale.

<sup>13</sup> Il riferimento è allo IAS39 (par. 9). L’IFRS9 non parla più di costi di transazione bensì di “costi dell’operazione”, mantenendo però (nell’app. A) la medesima definizione.

ammortizzato, non devono più rilevare i costi di transazione tra gli oneri pluriennali<sup>14</sup> bensì tra i risconti attivi, per imputarli in conto economico a quote costanti lungo la durata del debito o credito<sup>15</sup>.

Come precedentemente indicato, nel momento di rilevazione iniziale dei debiti, vanno considerati anche eventuali aggi o disaggi di emissione che devono essere contabilizzati secondo il criterio del costo ammortizzato (art. 2426, comma 1, n. 7, c.c.). La loro rilevazione iniziale va imputata a diminuzione (disaggi) o a incremento (aggi) del valore iniziale della passività finanziaria. Per questo, è stato modificato lo schema di stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) non essendo più prevista la possibilità di separata indicazione dell'aggio e disaggio su prestiti rispettivamente alle voci D) dell'attivo ed E) del passivo di stato patrimoniale. Successivamente alla rilevazione iniziale, le quote di ammortamento di aggi e disaggi di emissione vanno rilevate in conto economico sulla base del tasso di interesse effettivo.

L'area C) *Proventi e oneri finanziari* del conto economico è sicuramente quella maggiormente destinata ad accogliere le quote di ripartizione della differenza sussistente tra il valore di rilevazione iniziale e quello a scadenza di crediti e debiti. L'OIC15 e l'OIC19 precisano tuttavia che la sostanza economica dell'operazione o del contratto può rivelare una natura non finanziaria della differenza iniziale da ripartire in bilancio secondo il tasso di interesse effettivo. Esempi di questa fattispecie possono essere forniti dai crediti per finanziamenti infragruppo<sup>16</sup> oppure dai crediti per finanziamenti a dipendenti<sup>17</sup>.

L'OIC15<sup>18</sup> precisa invece che la componente finanziaria relativa all'IVA (*i.e.* Imposta sul Valore Aggiunto) va sempre considerata nell'area finanziaria del conto economico. Ad esempio, in sede di rilevazione iniziale di un credito, la differenza tra il valore nominale dell'imposta da riscuotere e il suo

<sup>14</sup> L'OIC24 (par. 104) precisa la possibilità di continuare a contabilizzare in conto economico le quote di ammortamento di oneri pluriennali relativi a finanziamenti ancora in corso, ma stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015. Questa possibilità rientra nella previsione legislativa che permea l'intera portata del D.Lgs. n. 139/2015: le operazioni pregresse possono continuare ad essere contabilizzate secondo le vecchie regole da tutte le società (anche quelle obbligate ad applicare il metodo del costo ammortizzato), fino ad esaurimento dei relativi effetti in bilancio.

<sup>15</sup> Questi aspetti vengono approfonditi nel par. 9.7.

<sup>16</sup> Se la società finanziatrice controlla con un'interessenza significativa la società finanziata e la ragione della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza iniziale è contabilizzata dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione (non tra gli oneri finanziari di conto economico) e dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (non tra i proventi finanziari di conto economico).

<sup>17</sup> Se la differenza iniziale è considerata come retribuzione aggiuntiva, essa viene contabilizzata come costo del personale.

<sup>18</sup> Si vedano al riguardo gli esempi illustrativi.

valore attuale va contabilizzata come onere finanziario in conto economico. La presenza dell'IVA complica dunque le rilevazioni contabili: si tratta di un debito immediato che può essere poi recuperato nel tempo, quindi l'attualizzazione richiede la contabilizzazione del suddetto onere finanziario<sup>19</sup>. Questi riflessi fiscali rappresentano un elemento di criticità e difficoltà per il redattore del bilancio. Va considerata anche l'onerosità legata ai calcoli complessi e alla gestione di dati in fogli di lavoro extracontabili<sup>20</sup>. Nonostante la complessità iniziale, il criterio del costo ammortizzato mira a rafforzare la confrontabilità dei bilanci. Il processo di attualizzazione, infatti, permette di equiparare valori riferibili a tempi diversi, rendendo economicamente omogenei ed aumentando l'intelligibilità dei valori iscritti in bilancio. Gli obiettivi perseguiti con l'introduzione di questo criterio nella valutazione di attività e passività finanziarie sono dunque sia il progressivo allineamento con i principi contabili internazionali sia la migliore rappresentazione in bilancio delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione. Queste componenti sono, infatti, prima portate a rettifica del valore di rilevazione iniziale dello strumento finanziario e poi imputate in conto economico lungo l'intera durata dello strumento secondo una metodologia finanziaria. Il tasso di interesse effettivo serve proprio per riallineare il valore contabile iniziale con quello a scadenza secondo il trascorrere del tempo. In questo modo il bilancio, attraverso le operazioni descritte in questo paragrafo, espone i costi e i ricavi di competenza economica di ogni esercizio e non i costi e i ricavi nominali indicati in contratto.

### **9.3. Individuazione dei casi in cui l'applicazione del criterio del costo ammortizzato ha effetti rilevanti**

L'obbligo di ricorrere al criterio del costo ammortizzato (e all'eventuale attualizzazione), è subordinato alla necessità di tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione iniziale dei crediti/debiti con scadenza superiore ai 12 mesi<sup>21</sup>. Gli effetti di tale "fattore temporale", in estrema sintesi, vanno rintracciati nella verifica che i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti, eventuali aggi/disaggi di emissione e ogni altra differenza tra il va-

<sup>19</sup> Si vedano in proposito SOSTERO- SANTESSO, 2018: PAR. 8.3.4; GAVELLI-GIOMMONI, 2017: 898-905.

<sup>20</sup> ZACCO, 2016.

<sup>21</sup> Cfr. OIC15, *Crediti*, dicembre 2016, parr. 41-45; OIC19, *Debiti*, dicembre 2016, parr. 41-53. Per alcuni approfondimenti sulla rilevazione dei crediti e dei debiti alla luce della riforma del Bilancio si vedano, tra gli altri, QUAGLI, 2017; SOSTERO-SANTESSO, 2018.

lore iniziale della posta creditoria/debitoria (determinata al costo ammortizzato o attualizzata) e il relativo valore finale siano giudicati *significativi*<sup>22</sup>.

Senza indugiare sugli aspetti di rilevazione, oggetto specifico di paragrafi successivi, appare evidente come il nuovo criterio di valutazione dei crediti/debiti costituisca, di fatto, un'applicazione del principio della *rilevanza* – ben noto alla dottrina aziendalistica italiana e all'ordinamento contabile nazionale – che ha trovato collocazione nelle disposizioni civilistiche italiane nell'art. 2423, comma 4, c.c., in una nuova formulazione rispetto a quanto statuito dagli *Italian GAAP*.

Nel presente paragrafo si affronterà il tema della *rilevanza* con specifico riferimento agli effetti di valutazione e rappresentazione che si producono sui crediti e sui debiti, mentre per una disamina complessiva della portata innovativa del sopracitato principio di redazione si rinvia al capitolo 4 del presente volume<sup>23</sup>.

Il novellato principio della *rilevanza* introduce di fatto la possibilità di “non [...] rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”. Nella formulazione attualmente in vigore, sembra riconoscersi al redattore del bilancio una discrezionalità più ampia, rispetto al passato<sup>24</sup>, nell'osservanza dei criteri di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa indicati dall'ordinamento civilistico, subordinata ad una verifica preventiva che l'applicazione dei suddetti criteri non abbia effetti irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta<sup>25</sup>.

È appena il caso di ricordare che un'informazione è *rilevante* quando la sua omissione, o errata indicazione, potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base di quel bilancio. Tuttavia, come sottolineato anche dalla dottrina aziendalistica italiana e dalla prassi<sup>26</sup>, malgrado la correttezza concettuale, tale concetto appare di difficile applicazione

<sup>22</sup> Cfr. TURRIS-CORDERO DI MONTEZEMOLO, 2017: 39-59.

<sup>23</sup> Per un approfondimento degli effetti del principio della *rilevanza*, introdotto nell'ordinamento civilistico italiano, sul bilancio si veda anche INCOLLINGO-BIANCHI, 2017.

<sup>24</sup> Appare opportuno ricordare che nel disposto previgente, il 2423, comma 4 c.c., accoglieva una deroga ai principi di redazione del bilancio in caso di mancata rappresentazione veritiera e corretta, da intendersi in un'accezione assolutamente residuale, aperta solo a casi eccezionali.

<sup>25</sup> *Ante* nuovo disposto del principio di *rilevanza*, in ossequio a quanto riportato dall'OIC11 del 2005 (documento sostituito dalla nuova versione emanata lo scorso marzo 2018), la significatività, e dunque la *rilevanza*, dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio trovano riscontro *anche nel rispetto delle norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio*. Diversamente, invece, con il novellato art. 2423, comma 4 c.c., sembra sovvertirsi tale legame modificando la precedente impostazione dei principi contabili italiani.

<sup>26</sup> Cfr. FRADEANI, 2016; ARTINI, 2016: 6.

pratica in mancanza di un principio contabile o di una guida operativa che ne definisca le modalità attuative.

Con specifico riferimento ai crediti/debiti, il nuovo principio della *rilevanza* assume la veste di vettore attraverso cui scandire, in sede di valutazione iniziale, il ricorso al criterio del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, piuttosto che al valore nominale. In altri termini, l'applicazione del tasso di interesse effettivo avrebbe senso laddove si fornisca un'informazione utile per il lettore del bilancio.

Con l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, infatti, la rilevazione iniziale di una attività/passività finanziaria si modifica nel tempo per ammortizzare, con un criterio finanziario e sistematico, i costi sostenuti e i proventi/oneri in maturazione. La differenza tra il valore iniziale e di rimborso dell'attività/passività finanziaria, dunque, viene "spalmata" per tutta la durata del credito/debito al tasso d'interesse effettivo, mettendo in evidenza in bilancio la convenienza economica di un investimento o il costo effettivo di un finanziamento.

Ne consegue che quando esiste una differenza significativa tra il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali (valutazione nella *forma* dell'investimento/finanziamento) e il tasso di mercato/tasso effettivo (valutazione nella *sostanza* dell'investimento), lo *user* del bilancio ha un'informazione più immediata degli effetti dell'operazione posta in essere attraverso una migliore sintesi delle componenti finanziarie legate all'investimento o al finanziamento.

A parere di chi scrive, è in tale direzione che potrebbe essere colta la scelta del legislatore di passare da una valutazione essenzialmente a *costo storico* (valore nominale del credito/debito) ad una basata sui *valori attualizzati* (*present value approach*)<sup>27</sup>, spostando di fatto l'aspettativa informativa del lettore del bilancio verso la ricerca del "valore economico creato" dall'azienda nell'esercizio amministrativo, piuttosto che del valore effettivamente "prodotto", e di conseguenza distribuibile.

Sul piano operativo, infatti, quando i costi/ricavi relativi ad un debito/credito (per esempio costi per istruttoria, imposte, notaio, altre commissioni, ecc.) – c.d. costi di transazione – sono ritenuti rilevanti, essi vanno ad ali-

<sup>27</sup> Appare interessante evidenziare come nel dibattito internazionale il *present value* ovvero le *cash-flow-based measurements* non appaiono come un criterio di misurazione a sé stante nella rilevazione iniziale di attività e passività, quanto piuttosto come una tecnica di misurazione che può essere utilizzata per formulare le diverse stime sottostanti diversi criteri di valutazione. Nello specifico, tali modalità di misurazione sono prevalentemente concepite come criteri matematici per valutare i futuri flussi di cassa attesi dalla posta contabile in valutazione, tenendo conto del valore temporale del denaro e dei relativi rischi. Cfr. Canadian Accounting Standards Board, *Discussion Paper, Measurement Bases for Financial Accounting*, 2005, par. 71.

mentare la sezione finanziaria del conto economico (voci C.16 e C.17) e sono rappresentati sulla base del tasso effettivo di rendimento seguendo il criterio di ammortamento finanziario<sup>28</sup>. Ne consegue che tali componenti positive e negative di reddito non si contabilizzano interamente nell'esercizio in cui il credito/debito è iscritto per la prima volta, bensì sono ripartite, tenendo conto del fattore temporale, sotto forma di interessi, stimati al TIR, per l'intera durata del credito/debito<sup>29</sup>.

Qualora, invece, si reputino *irrilevanti* gli effetti di una rilevazione al costo ammortizzato (o attualizzato), si provvede ad una rilevazione per competenza del tasso di interesse nominale e ad una imputazione per natura, a Conto economico, dei costi/ricavi derivanti dal credito/debito. Ciò implica una rappresentazione diversa degli oneri/proventi finanziari complessivi dell'operazione, rispetto a quella osservata per il costo ammortizzato. Essi, infatti, risultano registrati in parte nella sezione operativa (per la parte dei costi di transazione) ed in parte in quella finanziaria (per la parte degli interessi espliciti) del Conto economico. Siffatta modalità di rilevazione, sebbene non dovrebbe comportare significative variazioni dal punto di vista valutativo del credito/debito, genera differenze sotto il profilo della rappresentazione degli elementi reddituali correlati all'insorgenza di un credito/debito.

L'esercizio della deroga alla nuova regola contabile dipende dalla preventiva valutazione del se l'ammontare di costi/ricavi di transazione risulti *esiguo* rispetto all'entità della transazione o comunque tale da non influenzare sostanzialmente il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali o il tasso desumibile dal mercato.

Il rischio più elevato connesso all'applicazione di tale norma è da cogliersi nella formazione di ampi margini di discrezionalità in capo al redattore del bilancio a causa dell'assenza di indicazioni sistematiche (di carattere qualitativo e quantitativo) utili a declinare il principio della rilevanza per una corretta valutazione iniziale delle attività/passività finanziarie. Un utilizzo improprio di tale discrezionalità potrebbe portare, in fattispecie similari, ad utilizzare criteri di valutazione diversi con effetti differenti in termini soprattutto di rappresentazione, con conseguenti ricadute sugli indicatori di performance aziendali. Solo a titolo esemplificativo si ricorda che l'applicazione

<sup>28</sup> A fini di completezza, si ricorda che gli effetti iniziali dell'attualizzazione sono contabilizzati in misura diversa a seconda della natura dell'operazione cui fanno riferimento. Per la disamina puntuale sui principali impatti contabili dell'applicazione delle nuove regole di valutazione in base ad alcune tipologie di crediti/debiti si rinvia a OIC15, Esempio 1, 2A, 2B, 2C; OIC19, Esempio 1, 2A, 2B; GAVELLI-GIOMMONI, 2017, n. 12.

<sup>29</sup> Cfr. MEZZABOTTA, 2016: 35-42.

del criterio del costo ammortizzato, infatti, presuppone la stima del tasso di mercato e del TIR, non sempre di immediata ed univoca determinazione.

Il peso, dunque, dell'irrelevanza degli effetti dovuti all'applicazione del costo ammortizzato o del metodo dell'attualizzazione passa attraverso un'accurata declinazione del concetto di *materiality* come unità logica elementare della nozione di significatività di una informazione<sup>30</sup>.

Appaiono pressoché insufficienti le indicazioni generali contenute nell'OIC15 e nell'OIC19 che si limitano, in via generica, ad affermare che il modello del costo ammortizzato non produce impatti significativi quando i crediti/debiti sono di breve termine (con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Nella medesima direzione, già la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 139/2015 aveva auspicato l'intervento risolutore da parte dei principi contabili che avrebbero dovuto farsi carico di declinare sul piano pratico le modalità applicative del principio di rilevanza e della sostanza economica, sia enunciando i criteri generali che i dettagli operativi.

La recente emanazione dell'OIC11 rivisto<sup>31</sup>, nel fornire la definizione di *rilevanza* ha riguardo di specificare due aspetti fondamentali. Un primo aspetto attiene al fatto che la valutazione di un'informazione rilevante, e dunque la capacità di quell'elemento di bilancio di influenzare ragionevolmente le decisioni economiche dello *user*, va colta nella prospettiva dei "destinatari primari" dell'informazione ovvero di coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa (investitori, finanziatori, altri creditori). Un secondo aspetto è che la valutazione della rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci contabili deve essere giudicata nel contesto complessivo del bilancio<sup>32</sup>.

Segnatamente, la quantificazione della rilevanza, secondo l'OIC11, deve tener conto sia di elementi qualitativi che quantitativi. I primi sono quelli che di per sé trascendono gli aspetti quantitativi poiché attengono alle caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei primari destinatari del bilancio. I secondi, invece, riguardano gli effetti economici della transazione, o dell'evento, rispetto alle grandezze del bilancio prese in considerazione che possono variare di caso in caso. Tuttavia, in ogni processo valutativo, vanno privilegiati gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i "destinatari primari" del bilancio<sup>33</sup>, fermo restando l'obbligo dei

<sup>30</sup> Per una disamina più ampia sul concetto di *materiality* si veda TARTAGLIA POLCINI, 1996; ISA 320, *Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile*, 2014.

<sup>31</sup> OIC, Principio Contabile n. 11, *Finalità e postulati del Bilancio*, marzo 2018.

<sup>32</sup> OIC11, par. 31.

<sup>33</sup> OIC11, parr. 36-39.

*prepares* di specificare in Nota Integrativa l'esercizio della deroga, le motivazioni e le relative modalità applicative dei criteri utilizzati.

Con specifico riferimento ai crediti/debiti, l'OIC11, riprendendo, seppur in parte, quanto enunciato nell'OIC15 e 19, ribadisce che per le società tenute all'applicazione del costo ammortizzato costituisce una *deroga ad effetti irrilevanti* alla regola contabile il caso dei crediti/debiti di durata inferiore ai 12 mesi e la situazione in cui il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso da quello di mercato<sup>34</sup>.

È da evidenziare che quest'ultimo caso, a parere di chi scrive, non possa essere annoverato *sic et simpliciter* tra le fattispecie di *deroga ad effetti irrilevanti*, in quanto andrebbe provata la portata della significatività della differenza sopracitata.

Stanti le recenti indicazioni dell'OIC11 e del *processo di stima della materiality di un'informazione*<sup>35</sup>, pubblicato recentemente dallo IASB e per la cui disamina si rinvia alla prima parte del presente volume dove si affronta il principio di *rilevanza*, la valutazione (*assess step*) dell'*irrilevanza* dovrebbe sostanziarsi in due momenti successivi. Il primo consiste nella quantificazione della posta creditoria/debitoria sia al valore nominale che al costo ammortizzato (eventualmente attualizzato); il secondo, invece, attiene alla determinazione del se e in che misura la diversa valutazione dei crediti/debiti modifica le grandezze di bilancio giudicate di maggiore interesse per i destinatari "primari".

In altri termini, e senza sottacere le difficoltà nonché l'onerosità di siffatte procedure amministrative, la società dovrebbe definire la misura dell'impatto che l'utilizzo di regole contabili differenti potrebbe ingenerare sulla posizione finanziaria, sulle performance economico-patrimoniali e sui futuri flussi di cassa di un'entità<sup>36</sup>. In questo modo, l'azienda dovrebbe osservare se e come una diversa valutazione e/o rappresentazione della posta contabile modifichi, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, gli aggregati di bilancio e, infine, se ciò possa ragionevolmente influenzare le decisioni degli investitori primari circa l'apporto di risorse all'entità.

Non sfugge ad evidenza che, in tale definizione di significatività, diventa fondamentale la scelta delle grandezze di bilancio da utilizzare nel raffronto; con specifico riferimento ai crediti/debiti, esse potrebbero essere rappresen-

<sup>34</sup> OIC11, par. 42.

<sup>35</sup> IASB, *Making Materiality Judgements, IFRS Practice Statement 2*, September 2017. Nella presente trattazione si farà riferimento al processo a quattro-step per la formulazione del giudizio di *materiality*, con un particolare focus allo step 2- *assess*.

<sup>36</sup> IASB, *IFRS Practice Statement 2*, par. 44.

tate da indicatori sulla posizione finanziaria dell'azienda e/o da misure di cash flow<sup>37</sup>.

In una simile prospettiva, per la formulazione del giudizio di irrilevanza, che scandisce l'utilizzo o meno del criterio del costo ammortizzato, risulterebbe essere un valido strumento la determinazione di una soglia quantitativa<sup>38</sup>, per le cui modalità di definizione non si esclude una mutuazione dell'approccio alla *materiality* tipico del mondo della revisione legale dei conti<sup>39</sup>.

È, altresì, innegabile che la stima della irrilevanza non può limitarsi all'aspetto quantitativo, ma deve tener conto anche dei fattori qualitativi che possono ridurre o eliminare possibili soglie di *materiality*<sup>40</sup>.

## **9.4. La determinazione del valore iniziale dei crediti e dei debiti commerciali valutati al costo ammortizzato**

### *9.4.1. Alcune questioni preliminari*

Per la rilevazione dei crediti e dei debiti secondo «il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale» (art. 2426 c.c., numero 8 del primo comma) vanno affrontate due questioni preliminari: la prima riguarda i “momenti” del fenomeno valutativo; la seconda attiene, invece, la particolare formulazione del criterio adottata dal legislatore.

Gli standard italiani, fin dalla loro riscrittura del 2014, hanno chiaramente suddiviso l'iter di attribuzione del valore alle poste di bilancio – seguendo una logica internazionale consolidata (si rinvia, in proposito, alle previsioni contenute negli IFRS e negli US GAAP) – in due distinte e consequenziali fasi: la misurazione iniziale, ossia l'individuazione del valore attraverso cui l'attività o la passività viene introdotta nel sistema contabile; la valutazione successiva, cioè la sua riponderazione periodica in sede di redazione del bilancio d'esercizio. La scelta in parola ha innovato la prassi nazionale che, pure in considerazione tanto della dominanza del criterio del costo quanto di un approccio giuridico/formale, tendeva a confinare il problema proprio al

<sup>37</sup> IASB, *IFRS Practice Statement 2*, par. 45.

<sup>38</sup> IASB, *IFRS Practice Statement 2*, par. 53.

<sup>39</sup> Cfr. ARTINI, 2016: 6.

<sup>40</sup> “The presence of a qualitative factor lowers the thresholds for the quantitative assessment. The more significant the qualitative factors, the lower those quantitative thresholds will be. However, in some cases an entity might decide that, despite the presence of qualitative factors, an item of information is not material because its effect on the financial statements is so small that it could not reasonably be expected to influence primary users' decisions”. IASB, *IFRS Practice Statement 2*, par. 54.

termine del periodo amministrativo. Le nuove regole contabili dettate dal D.Lgs. n. 139/2015, grazie al principio della sostanza (dell'operazione o del contratto), ai nuovi criteri valutativi (il costo ammortizzato e il *fair value*) e all'esercizio di differenti opzioni contabili, hanno rafforzato – complici i nuovi principi contabili italiani di fine 2016 – la citata suddivisione in fasi e, in particolare, la misurazione iniziale. Questo paragrafo si occuperà, dunque, di definire il momento e il valore d'ingresso dei crediti e dei debiti commerciali nel sistema contabile aziendale.

La seconda questione riguarda la peculiarità del criterio di valutazione introdotto dal legislatore, che non è in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2013/34/UE né, a ben vedere e nonostante l'esplicito richiamo, dagli stessi principi contabili internazionali. Con riferimento alla fonte comunitaria, ricordiamo come questa non contempra il costo ammortizzato<sup>41</sup>: l'art. 7 prevede, infatti, la possibilità di derogare al criterio del costo attraverso l'introduzione del *fair value*. V'è di più: il costo ammortizzato non è nemmeno il criterio corretto, ci riferiamo alle previsioni contenute nei principi contabili internazionali, per la misurazione iniziale dei crediti e dei debiti. Infatti, come avremo modo di approfondire, sia lo IAS39 (in vigore al momento in cui è stato emanato il D.Lgs. n. 139/2015 e in quello in cui sono stati aggiornati i principi OIC) che l'IFRS9 (applicabile ai bilanci successivi al 31 dicembre 2017) prevedono, in realtà, che quest'ultima avvenga al *fair value*; il costo ammortizzato entra invece in gioco solo in sede di valutazione successiva. Le incongruenze non finiscono qui: il legislatore, chiedendo di tenere conto del fattore temporale, ha introdotto – per aree di bilancio di norma davvero significative – una sorta di criterio “apocrifo”, che potremmo definire (con un gioco di parole) “costo attuale ammortizzato”. Il motivo va forse ricercato nella mancanza di coraggio nel disporre, anche per i crediti e i debiti, l'impiego del *fair value* (seppure limitato, come abbiamo già detto, al momento della misurazione iniziale)<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> Il problema era stato pure rilevato in sede di consultazione sullo schema di decreto legislativo, in particolare dal mondo della professione contabile italiana (si rinvia, in tal senso, a pag. 7 delle *Osservazioni e proposte di modifica* del CNDCEC datate 13 luglio 2015).

<sup>42</sup> Come avremo modo di evidenziare nel prosieguo, il costo attualizzato ammortizzato produce, di norma, risultati assimilabili al *fair value* (pur non essendo, sul piano logico, lo stesso criterio). La volontà di non rinnegare il costo era comunque evidente nella relazione che accompagnava lo schema di decreto legislativo: a pag. 8 si sostiene infatti che «tale tecnica, che individua una configurazione di valore riconducibile all'alveo del costo storico, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione».

Prima di proseguire ricordiamo come ci concentreremo adesso sui crediti e debiti commerciali, ossia quelli conseguenti ad operazioni di compravendita di beni o prestazione di servizi.

#### 9.4.2. *Il momento della rilevazione iniziale*

I crediti e i debiti commerciali vanno rilevati, nel rispetto del principio di competenza economica, nel momento in cui sono soddisfatte – a prescindere si tratti di attività o passività – le seguenti condizioni:

- *crediti e debiti da vendita di beni*: il processo produttivo dei beni è completato e sono stati trasferiti i loro rischi e benefici (par. 29 dell'OIC15 e par. 38 dell'OIC19);
- *crediti e debiti da prestazione di servizi*: il servizio è reso, ossia la prestazione è stata effettuata (par. 29 dell'OIC15 e par. 38 dell'OIC19).

Sul momento della rilevazione iniziale influisce, dunque, il nuovo principio di redazione di cui al numero 1-*bis* dell'art. 2423-*bis* c.c. secondo cui «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto». L'ingresso nel sistema contabile dei crediti e dei debiti, e quindi delle rispettive contropartite economiche, potrebbe dunque non seguire il tradizionale trasferimento della proprietà (e, quindi, basarsi sui consueti documenti giuridico-fiscali che lo testimoniano), fondandosi invece sull'interpretazione di quanto pattuito dalle parti con riferimento al passaggio delle utilità e degli oneri dell'oggetto della transazione commerciale. Tutto ciò potrebbe determinare, in casi particolari, effetti rilevanti non solo sui crediti e debiti bensì, ed a monte, sulla distribuzione temporale dei relativi costi e ricavi.

Sia l'OIC15 che l'OIC19 forniscono le medesime indicazioni, qui riportiamo quanto previsto dal par. 29 del primo documento, su come determinare – salvo che le specifiche condizioni contrattuali diversamente dispongano – il momento della rilevazione iniziale: «a) in caso di acquisto di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi; b) per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita; c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, nel bilancio dell'acquirente, l'iscrizione del bene avviene alla consegna a fronte della rilevazione

di un debito, relativo alle rate non scadute, indipendentemente dal passaggio del titolo di proprietà».

Va infine sottolineato che il momento della rilevazione iniziale risulta di fondamentale importanza non solo perché i crediti e i debiti commerciali fanno ingresso, a partire da tale data, nel sistema contabile; si tratta anche dell'istante a cui far riferimento per la raccolta e la determinazione di buona parte dei dati necessari, come abbiamo visto in precedenza e vedremo nel prosieguo, al funzionamento del costo ammortizzato.

#### 9.4.3. *Il valore di rilevazione iniziale secondo i principi contabili internazionali*

Il codice civile non indica in modo specifico quale debba essere la modalità di rilevazione *iniziale* dei crediti e dei debiti ma stabilisce che:

- i crediti e i debiti devono essere rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426 c.c., primo comma, numero 8);
- per la definizione di “costo ammortizzato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea (art. 2426 c.c., secondo comma).

Pertanto, prima di esaminare le soluzioni individuate dall'OIC è importante vedere i criteri stabiliti dai principi contabili internazionali (a cui il codice civile rimanda) per la rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti.

Secondo l'IFRS9 *Strumenti finanziari*<sup>43</sup> (parr. 5.1.1 e 5.1.3), la valutazione iniziale delle attività finanziarie (tra cui i crediti) e delle passività finanziarie (tra cui i debiti) si effettua al loro *fair value* più (o meno, per le passività finanziarie) i costi dell'operazione direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione dell'attività o passività finanziaria<sup>44</sup>. Fanno però eccezione i crediti commerciali che *non hanno* una significativa componente di finanziamento, che vanno valutati al prezzo dell'operazione<sup>45</sup>. Per la determinazione del *fair value* l'IFRS13 (parr. 72-89) stabilisce una gerarchia di metodi: al primo posto (Input di Livello 1) sono collocati i valori di mercato. Il metodo basato sulla valutazione di mercato utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti generati da operazioni di mercato riguardanti attività e passività iden-

<sup>43</sup> L'IFRS 9 è stato omologato dall'UE con decorrenza a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci dal 1° gennaio 2018 ed ha abrogato lo IAS 39.

<sup>44</sup> Ciò vale per le attività e passività finanziarie che – come i crediti e i debiti – successivamente non sono valutate al *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

<sup>45</sup> Per maggiori approfondimenti su questi aspetti si veda SOSTERO-SANTESSO, 2018: PAR. 8.3.4.

tiche o comparabili (ossia similari). Pertanto i crediti e i debiti per la vendita o l'acquisto di beni e servizi che hanno una significativa componente di finanziamento dovranno essere inizialmente rilevati al *fair value* del bene o del servizio negoziato, per essere successivamente incrementati delle quote relative alla remunerazione del finanziamento che saranno maturate.

Se non fosse possibile determinare il *fair value* del bene o del servizio negoziato, l'IFRS13 prevede anche la possibilità di determinare il *fair value* al momento della rilevazione iniziale attraverso tecniche di valutazione. Il *fair value* di un credito o di un debito a lungo termine infruttifero può quindi essere valutato come il valore attuale<sup>46</sup> di tutti i pagamenti; essi vanno attualizzati utilizzando un tasso di interesse (IFRS13, par. B13.c) che rifletta il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso applicato alle attività monetarie senza rischio con date di scadenza o durate che coincidono con il periodo coperto dai flussi finanziari.

#### 9.4.4. Il valore di rilevazione iniziale secondo i principi contabili OIC

La posizione dell'OIC sulla rilevazione iniziale dei crediti e debiti è diversa da quella indicata dagli IFRS. Infatti, nelle sezioni dedicate alle motivazioni alla base delle decisioni assunte dell'OIC15 e dell'OIC19, si dichiara di non aver preso in considerazione le regole di rilevazione iniziale dei crediti al *fair value* previste dagli IFRS poiché il D.Lgs. n. 139/2015 introduce l'iscrizione al *fair value* solo per gli strumenti derivati. Pertanto, mentre per gli IFRS il costo ammortizzato è un criterio di valutazione, nel codice civile esso costituisce un criterio di rilevazione. Questa asimmetria regolamentare è stata mitigata dalla previsione, nel numero 8 dell'art. 2426 c.c., dell'obbligo di tenere conto del "fattore temporale" (ossia determinare il valore attuale) quando i crediti ed i debiti non sono produttivi di interessi ad un tasso di mercato (vedi Relazione illustrativa allo schema di D.Lgs.).

Pertanto secondo gli OIC la declinazione del criterio del costo ammortizzato, nell'istante della misurazione iniziale, avviene attraverso due passaggi. In primo luogo è necessario individuare, come precisato dal par. 34 dell'OIC15, il «valore nominale del credito [...] al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione» (analoghe previsioni valgono, ai sensi del par. 44 dell'OIC19, per i debiti, salvo che in questo caso i costi di transazione vanno

<sup>46</sup> Al par. 74 l'IFRS 13 dichiara che la valutazione del *fair value* sviluppata utilizzando una tecnica del valore attuale può essere classificata nel Livello 2 o 3.

detratti). Il valore di base, quindi, può essere inteso come il «prezzo della transazione»<sup>47</sup> e quindi, in definitiva, corrisponderebbe al tradizionale costo d'acquisto. Gli effetti del costo ammortizzato, in particolare la distribuzione della differenza fra valore iniziale ed a scadenza secondo il tasso d'interesse effettivo (per le cui modalità di determinazione rinviamo al successivo par. 9.5), hanno impatto sulla sola valutazione successiva.

Bisogna quindi verificare la necessità dell'attualizzazione. Il secondo passaggio per la declinazione del costo ammortizzato nell'ambito della misurazione iniziale impone, infatti, il confronto fra il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e quello di mercato<sup>48</sup>: qualora il primo sia significativamente diverso dal secondo, «il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione come definiti al paragrafo 19» (la citazione è tratta dal par. 42 dell'OIC15 ma vale pure per l'OIC19). Si passa dunque da una rilevazione iniziale al costo a quella al costo attualizzato o, meglio, ad una sorta di *fair value* “mascherato”<sup>49</sup> che fungerà poi da punto di partenza per gli effetti, nelle valutazioni successive, del vero e proprio costo ammortizzato.

#### 9.4.5. Gli importanti effetti “collaterali” dell'attualizzazione

La trattazione della determinazione del valore iniziale dei crediti e debiti commerciali va completata analizzando le conseguenze del costo ammortizzato sui valori derivati, ossia sulle loro contropartite economiche.

Il punto di partenza per il nostro ragionamento può essere individuato, ed è solo un esempio, in quanto previsto dal par. 22 dell'OIC13: «nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, i beni [si tratta di quelli che confluiscono nelle rimanenze, N.d.A.] sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC19 “Debiti” più gli oneri accessori». L'attualizzazione non incide, ovviamente, solo sul valore iniziale dei crediti e debiti commerciali bensì pure sulle loro

<sup>47</sup> L'espressione è tratta dal par. 2 delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* presente, con uguale tenore, nell'OIC15 e nell'OIC19.

<sup>48</sup> Si veda il par. 9.5.

<sup>49</sup> Sulla vicinanza fra ciò che abbiamo definito come costo attuale ammortizzato e *fair value* si rinvia a quanto affermato dallo stesso Organismo Italiano di Contabilità nel par. 2 delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* presente nell'OIC15 e nell'OIC19. Del resto il valore attuale dei flussi finanziari attesi è, secondo le indicazioni dell'IFRS9, una delle tecniche di valutazione proprio del *fair value*.

contropartite economiche, variandone potenzialmente sia la natura che l'allocatione temporale.

Un esempio potrà meglio chiarire quanto affermato.

**Esempio 9.1 – Rilevazione iniziale di debiti con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato**

Immaginiamo che il 30 giugno 2017 siano state acquistate materie prime, non imponibili ai fini iva per dichiarazione d'intento, per un importo di € 150.000 con scadenza a 2 anni senza interessi. Il prezzo di mercato di quelle materie prime in caso di regolamento a pronti ammonta a € 135.000, pertanto, se si applicassero gli IFRS, i costi di acquisto e il debito iniziale verrebbero contabilizzati a quel valore. Invece, applicando le disposizioni dell'OIC19, non si tiene conto del prezzo a pronti, ma si deve attualizzare il valore finale del debito: stimando nel 4% annuo il tasso d'interesse di mercato per operazioni di finanziamento commerciale similari, l'acquisto sarà rilevato come qui di seguito illustrato (il valore attuale di € 150.000 al tasso del 4% è € 138.683,43, pertanto gli interessi impliciti ammontano per differenza a € 11.316,57).

30/06/17	Acquisti di materie prime	€ 150.000,00	
30/06/17	Debiti vs. fornitori		€ 150.000,00
30/06/17	Debiti vs. fornitori	€ 11.316,57	
30/06/17	Acquisti di materie prime		€ 11.316,57

Con la prima scrittura contabile si rilevano gli acquisti e i debiti verso i fornitori secondo gli importi indicati nei documenti contabili, mentre con la seconda si procede a scorporare da entrambi i valori gli interessi impliciti non ancora maturati<sup>50</sup>. Pertanto dopo la seconda scrittura contabile sia gli acquisti che i debiti risulteranno iscritti ad un valore di € 138.683,43.

Le situazioni contabili al 31/12 degli esercizi 2017 e 2018 dovranno essere integrate per registrare, nel rispetto della competenza, gli interessi *virtuali*<sup>51</sup> maturati sul finanziamento concesso dal fornitore di cui sopra come segue (€ 2.773,67 si riferiscono al secondo semestre 2017, mentre € 5.658,29 riguardano l'intero periodo amministrativo 2018).

31/12/17	Oneri finanziari	€ 2.773,67	
31/12/17	Fornitori		€ 2.773,67
31/12/18	Oneri finanziari	€ 5.658,29	
31/12/18	Fornitori		€ 5.658,29

<sup>50</sup> Nell'esempio illustrativo 1 dall'OIC15 con un'unica scrittura viene direttamente rilevato l'importo già al netto degli interessi impliciti. Riteniamo però che utilizzando due scritture separate sia più immediato il riscontro (ad esempio in sede di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti) della corrispondenza delle scritture contabili ai documenti originari e risulti più semplice la compilazione dei registri fiscali.

<sup>51</sup> Per questo aspetto si rinvia al par. 9.6.

Il pagamento di € 150.000 avverrà il 30 giugno 2019, rilevando nel contempo pure l'ultima quota degli interessi di competenza come qui di seguito illustrato.

30/06/19	Oneri finanziari	€ 2.884,61	
30/06/19	Fornitori		€ 2.884,61
30/06/19	Fornitori	€ 150.000,00	
30/06/19	Banca Xyz c/c		€ 150.000,00

L'esempio, pur nella sua semplicità, permette di realizzare immediatamente le possibili conseguenze, sul reddito e sul capitale, della diversa qualificazione e allocazione temporale – senza poi considerare gli impatti tributari<sup>52</sup> – dell'attualizzazione; quest'ultima determina, inoltre, un incremento del livello di soggettività a causa della stima del tasso d'interesse di mercato. Infatti, il valore dei debiti iniziali e dei costi di acquisto delle materie (nonché potenzialmente, per il tramite di questi ultimi, il costo delle loro rimanenze finali) viene a dipendere dal tasso di interesse di mercato utilizzato per l'attualizzazione. Se si fosse trattato dell'acquisto di beni ammortizzabili il tasso di interesse utilizzato per l'attualizzazione avrebbe influenza sul costo di iscrizione di quelle immobilizzazioni e pertanto anche sulle conseguenti quote di ammortamento.

Si nota pertanto che la soluzione indicata dagli OIC rifugge l'impiego del *fair value* del bene acquistato per la determinazione del costo di acquisto e del valore iniziale del debito, ma fa poi dipendere questi valori da un altro "*fair value*", quello del tasso di interesse "di mercato"<sup>53</sup> da utilizzare per l'attualizzazione.

<sup>52</sup> Ricordiamo come l'art. 83 del d.p.r. 917/1986 preveda, salvo si tratti di micro-impresa, la valenza – anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della medesima sezione – dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili adottati (il cosiddetto "principio di derivazione rafforzata"). Le rilevazioni rappresentate hanno piena valenza, inoltre, ai fini IRAP.

<sup>53</sup> Le problematiche che sorgono nella determinazione del tasso di interesse di mercato sono illustrate nel par. 9.5.3.

## 9.5. La determinazione dei tassi di interesse per l'applicazione del costo ammortizzato

### 9.5.1. Premessa

L'utilizzo del costo ammortizzato per la rilevazione iniziale dei debiti e dei crediti richiede la considerazione di differenti tipologie di tasso di interesse, ed in particolare:

- tasso di interesse nominale e tasso di interesse effettivo;
- tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali;
- tasso di interesse di mercato.

Nei successivi paragrafi vengono pertanto analizzati le differenti tipologie di tasso di interesse utili per la rilevazione e la valutazione dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato.

### 9.5.2. Il tasso di interesse nominale e il tasso di interesse effettivo

La rilevazione iniziale di un debito al costo ammortizzato in assenza di attualizzazione avviene al valore nominale al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito (OIC19, par. 44)<sup>54</sup>. Tali costi di transazione sono poi ammortizzati lungo la durata attesa del finanziamento attraverso il criterio dell'interesse effettivo che richiede all'impresa la determinazione, appunto, del tasso di interesse effettivo. Sia l'OIC15 (par. 18) che l'OIC19 (par. 19) definiscono tale tasso come «*il tasso che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria*». La formula del tasso di interesse effettivo (TIE) richiede pertanto alle imprese di risolvere la seguente equazione:

$$\text{Valore contabile iniziale} = \sum_{i=1}^n FC_i * (1 + TIE)^{-t_i}$$

<sup>54</sup> Nel caso dei crediti, il par. 34 dell'OIC15 prevede che il valore di iscrizione iniziale in assenza di attualizzazione sia rappresentato dal valore nominale del credito, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.

Dove:

Valore contabile iniziale = Valore contabile iniziale dell'attività/passività  
 $i$  = Periodo di incasso/pagamento  
 $t_i$  = Tempo di attualizzazione per il flusso  $i$ -esimo  
 $FC_i$  = Flusso di cassa incassato/pagato al periodo  $i$ -esimo  
TIE = Tasso di interesse effettivo

Il tasso effettivo così determinato si differenzia rispetto al tasso di interesse nominale, inteso come il tasso di interesse da contratto che, applicato al valore nominale del debito (o del credito) consente di determinare in flussi finanziari costituiti da interessi passivi (o interessi attivi) nominali lungo la durata del debito (o del credito) (OIC19, par. 9). Il tasso nominale non tiene infatti conto dei costi iniziali. Il tasso di interesse effettivo non corrisponde al tasso annuo effettivo globale (TAEG) o al tasso effettivo globale (TEG) in quanto essi comprendono, ad esempio, anche i costi relativi alle commissioni di incasso delle rate (se previste) durante la vita del finanziamento che non sono costi iniziali.

Si consideri al riguardo il seguente esempio.

**Esempio 9.2 – Calcolo del tasso di interesse effettivo**

La società Alfa ha ottenuto in data 1/1/anno N un finanziamento di 200.000 Euro con le seguenti caratteristiche:

Importo del finanziamento	200.000 Euro
Tasso di interesse nominale	4%
Durata	5 anni
Spese di transazione	10.000 Euro
Periodicità delle rate	Annuale
Rata annuale	44.925,42 Euro
Decorrenza	31/12 di ogni anno

Il piano di ammortamento fornito dall'istituto di credito è il seguente:

Periodo	Rata	Quota interessi	Quota capitale	Debito estinto	Debito residuo
1/1/anno n	–	–	–	–	–
31/12/anno n	44.925,42	8.000,00	36.925,42	36.925,42	163.074,58
31/12/anno n+1	44.925,42	6.522,98	38.402,44	75.327,86	124.672,14
31/12/anno n+2	44.925,42	4.986,89	39.938,54	115.266,40	84.733,60
31/12/anno n+3	44.925,42	3.389,34	41.536,08	156.802,48	43.197,52
31/12/anno n+4	44.925,42	1.727,90	43.197,52	200.000,00	0,00

Ai fini della determinazione del tasso di interesse effettivo la società Alfa deve determinare il valore iniziale (190.000 = 200.000 – 10.000) e porre a confronto tale valore con i flussi finanziari futuri, riepilogati nella seguente tabella:

Data	Flussi di cassa	Ammontare
1/1/Anno n	Valore iniziale	190.000,00
31/12/Anno n	Rata	(44.925,42)
31/12/Anno n+1	Rata	(44.925,42)
31/12/Anno n+2	Rata	(44.925,42)
31/12/Anno n+3	Rata	(44.925,42)
31/12/Anno n+4	Rata	(44.925,42)

La determinazione del tasso di interesse effettivo avviene attraverso il seguente calcolo:

$$190.000 = \sum_{t=1}^5 44.925,42_t * (1 + TIE)^{-t}$$

Il tasso di interesse effettivo, determinabile attraverso un comune foglio di calcolo è pertanto pari a 5,853%, infatti:

$$190.000 = 44.925,42 * (1,05853)^{-1} + 44.925,42 * (1,05853)^{-2} + 44.925,42 * (1,05853)^{-3} + 44.925,42 * (1,05853)^{-4} + 44.925,42 * (1,05853)^{-5}$$

In pratica, il sostenimento dei costi di transazione determina l'incremento del tasso di interesse del debito dal 4,00% (tasso di interesse nominale) al 5,853% (tasso di interesse effettivo).

### 9.5.3. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di interesse di mercato

L'introduzione del "fattore temporale" quale elemento da considerare nella valutazione dei debiti e dei crediti impone alle imprese di verificare le condizioni contrattuali del finanziamento. Più nello specifico, occorre confrontare il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato. L'OIC19 fornisce le seguenti definizioni di tassi di interesse:

- tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali: è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), ma non considera i costi di transazione (OIC19, par.10). Tale tasso può essere approssimato dal tasso di interesse nominale in tutti i casi in cui le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi (OIC19, par.50);

- tasso di interesse di mercato: è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame (OIC19, par. 49).

In merito all'individuazione del tasso di mercato, l'OIC15 – Crediti (ma analoga considerazione vale per l'OIC19 – Debiti) fornisce le seguenti definizioni:

- OIC15, par. 11 (e OIC19, par. 12): il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito (o debiti nel caso dell'OIC19);
- OIC15, par. 41 (e OIC19, par. 49): il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

Dalla lettura congiunta delle due definizioni emerge come sia nel caso di crediti sia nel caso di debiti il tasso da utilizzare sia quello del prestatore. L'individuazione di questo tasso potrebbe quindi comportare qualche difficoltà in più da un punto di vista operativo nel caso di crediti in quanto la società che vanta il credito dovrà utilizzare per l'attualizzazione il tasso di mercato dell'impresa debitrice (e non il proprio). Nel caso di gruppi aziendali il tasso di interesse del soggetto creditore e del soggetto debitore possono coincidere per via della prassi utilizzata da alcuni primari istituti di credito di attribuire a tutte le imprese appartenenti ad un gruppo economico un unico rating di gruppo e, conseguentemente, di applicare un unico tasso di interesse a tutte le società del gruppo.

La definizione di “tasso di mercato” è altrettanto necessaria per individuare le fattispecie che portano all'attualizzazione: in primo luogo, operazioni condotte con soggetti che, per il tipo di rapporto che hanno con la società, possono accettare di sottoscrivere un'operazione a condizioni non di mercato. Si pensi, ad esempio, ai finanziamenti effettuati dai soci, senza previsione di un interesse. Oppure ancora ai finanziamenti erogati dalla società controllante alle proprie società controllate, anche in questo caso, senza la previsione di interessi. Si potrebbe inoltre ricadere nella fattispecie in esame nel caso di rinegoziazioni di debiti da parte di società con difficoltà finanziarie, qualora il creditore accetti di praticare interessi al di sotto del tasso di mercato per non aggravare la situazione finanziaria ed economica della controparte.

Un caso specifico che viene considerato nel documento OIC e che ha implicazioni operative di rilievo è proprio quello dei debiti finanziari con tassi

di interesse non di mercato, quali ad esempio taluni debiti verso soci o verso società appartenenti al medesimo gruppo.

L'OIC19 individua le situazioni "critiche" circoscrivendole ai casi in cui il tasso di interesse effettivo del finanziamento sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Se, pertanto, il tasso di interesse effettivo ed il tasso di mercato, pur non coincidenti, non si discostano in modo significativo, il debito finanziario viene iscritto in bilancio al valore nominale al netto dei costi di transazione, così come illustrato nel punto precedente.

Se, invece, i due tassi si discostano in maniera significativa, il valore iniziale è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri della passività determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato.

## 9.6. Interessi impliciti ed interessi figurativi

### 9.6.1. Premessa

Alcuni grandi Maestri della Ragioneria, come Zappa e D'Ippolito, hanno affrontato l'argomento dei costi figurativi sin dalla prima metà del secolo scorso; mentre negli ultimi decenni del novecento ed anche successivamente l'interesse degli studiosi non si è più rivolto verso di essi<sup>55</sup>. Fra le poche eccezioni, una particolarmente importante e preziosa è rappresentata dallo studio di Ivano Tozzi dal titolo "Spunti di riflessione sui costi figurativi", al quale rinviamo per la copiosa bibliografia sull'argomento<sup>56</sup>.

Qui ci limitiamo a riportare una felice definizione dell'Autore, il quale, premesso che "... i costi di acquisizione costituiscono valori originari, mentre i costi di utilizzazione sono valori derivati (dai costi di acquisizione, appunto)..." e che "in linea di massima, 'a monte' di un costo di utilizzazione

<sup>55</sup> Negli anni Sessanta Ubaldo de Dominicis, nel trattare i costi di produzione, ha esaminato la natura dei compensi spettanti al capitale proprio dell'impresa ed al lavoro prestato nell'azienda dall'imprenditore, osservando che ad essi non corrisponde alcuna "spesa". L'Autore, però, ne contesta la definizione di "*costo figurativo*", cioè "costo misurato da spese figurative", utilizzata da Gino Zappa nell'opera "Il reddito", in quanto "*le spese figurative sono spese immaginarie, dunque inesistenti, mentre i costi di quei fattori di produzione, in quanto li si include nel calcolo dei prodotti ottenuti [...] rappresentano una realtà, non già costi 'apparenti' o 'figurativi'*". DE DOMINICIS, 1959: 193-194.

La trattazione più approfondita dei costi figurativi e/o impliciti si può trovare negli scritti di Teodoro D'Ippolito (D'IPPOLITO, 1962) e dei suoi allievi, fra i quali ci piace ricordare Costantino Campanini (CAMPANINI-CAPODAGLIO, 1988: 111 ss.).

<sup>56</sup> Si cfr AA.VV., 2009. Sul trattamento contabile degli interessi impliciti attivi e passivi, si confronti anche RUSCONI, 2003: 74-76 e 96-99.

c'è un costo di acquisizione”, così conclude: “Poggiando sulle due nozioni di costo di acquisizione e di costo di utilizzazione possiamo dunque definire i costi figurativi come quei valori di impieghi di fattori produttivi per i quali l'azienda – per ragioni diverse – non sostiene alcun costo di acquisizione in denaro o in natura; ovvero impiega fattori produttivi per i quali non è soggetta a controprestazione di alcun tipo”.

### *9.6.1. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015*

Come illustrato nei paragrafi precedenti, una delle maggiori novità recentemente introdotte nella normativa sul bilancio è costituita dalla valutazione dei crediti e dei debiti secondo il c.d. “criterio del costo ammortizzato”. Sia le disposizioni normative, sia l'interpretazione che ne danno i principi contabili nazionali prevedono due declinazioni del concetto, l'una finalizzata al calcolo del c.d. tasso effettivo del credito/debito, l'altra relativa al fatto che il costo ammortizzato debba tener conto del fattore temporale, interpretato come necessità di attualizzazione. Il concetto di “costo ammortizzato” e quello di “attualizzazione” dei crediti e dei debiti sono però sostanzialmente difformi.

Il primo, come detto, tende soltanto all'individuazione del tasso di interesse effettivo, che serve ad imputare a ciascun esercizio oneri e proventi finanziari ad un tasso costante, corrispondente all'effettiva onerosità per il debitore e all'effettiva fruttuosità per il creditore.

Ben diverso è il concetto dell'attualizzazione inerente la necessità di valutare i crediti ed i debiti caratterizzati da condizioni contrattuali sostanzialmente diverse da quelle correnti di mercato. Questo fenomeno ha significato e conseguenze assai diverse a seconda che riguardi crediti e debiti di regolamento (o commerciali), oppure crediti e debiti di finanziamento (o finanziari).

Nel primo caso, ovvero se si tratta di crediti e debiti che misurano componenti positivi e negativi di reddito, il fenomeno è ben noto in dottrina. In particolare, per quanto riguarda la contabilità analitica, si sono sempre riconosciuti gli interessi impliciti in tutte le operazioni di compravendita di beni e servizi, regolate finanziariamente con condizioni difformi da quelle correnti di mercato. Il fenomeno, infatti, riferito nei principi contabili nazionali alla “valutazione di crediti e debiti”, riguarda invece esclusivamente i componenti reddituali da essi misurati. Il valore dei crediti e dei debiti non subisce alcuna variazione per effetto della mancata coincidenza delle condizioni contrattuali con quelle correnti di mercato, ma influenza la classificazione dei costi e dei ricavi. Anche nella contabilità generale, seppur non frequenti nella prassi, le operazioni contabili di scorporo di tali interessi dai corri-

spondenti ricavi di vendita e costi d'acquisto di beni e servizi erano perfettamente in linea con i corretti canoni di ragioneria, perché, a differenza di quanto ora previsto dai principi contabili nazionali, il valore dei crediti e dei debiti rimaneva invariato.

Per quanto riguarda i crediti ed i debiti finanziari, si iscrive in bilancio il valore che essi avrebbero avuto se fossero stati contrattati a valori correnti di mercato. Ciò comporta che, nel caso in cui tali condizioni siano state sfavorevoli per il creditore e quindi favorevoli per il debitore, la differenza fra il valore nominale del credito/debito e quello che avrebbe avuto a condizioni di mercato viene in prima approssimazione iscritta nel conto economico come onere figurativo (per il creditore) o provento figurativo (per il debitore). Detto onere o provento rappresenta per il creditore il costo d'opportunità dovuto al mancato provento finanziario che avrebbe potuto stipulare in contratto. Per il debitore ciò rappresenta il vantaggio corrispondente al costo risparmiato che egli avrebbe dovuto sostenere se avesse stipulato il contratto a condizioni di mercato.

In conclusione, possiamo osservare che l'utilizzo del metodo del costo ammortizzato comporta l'indicazione in bilancio di crediti e di debiti diversi dal valor nominale, cioè diversi dalle somme che verranno realmente incassate e pagate, ovvero crediti per un importo maggiore al loro valore nominale e debiti iscritti, invece, ad un valore più basso. La contropartita contabile delle differenze conseguenti è costituita dalla mancanza in bilancio di componenti negativi e positivi di reddito, che si sono realmente verificati nell'esercizio, anche se la loro competenza economica riguarda esercizi successivi.

Il fenomeno dell'attualizzazione, invece, pur provocando analoghe iscrizioni di crediti e debiti diverse dal loro valore nominale, comporta l'inserimento in bilancio di componenti di reddito positivi e negativi virtuali, ovvero che non verranno mai incassati o pagati.

Ciò potrebbe provocare particolari criticità, soprattutto per i prestiti infra-gruppo, per i quali, come è noto, i documenti OIC15 e 19 prevedono, per i prestiti gratuiti (od a tassi inferiori a quelli di mercato) concessi dalla controllante a favore della controllata, la possibilità di aumentare il valore della partecipazione per il creditore e quello del patrimonio netto per il debitore.

Si manifesta, pertanto, un'evidente asimmetria contabile fra controllante e controllata: quest'ultima, a fronte di un aumento solo virtuale del patrimonio netto, al quale non corrisponde alcun conferimento, rileva negli esercizi successivi dei costi, altrettanto virtuali, che, incidendo sul risultato d'esercizio, controbilanciano l'aumento del capitale. La controllante, invece, rileva negli anni interessi attivi inesistenti, che incidono sul risultato d'esercizio, senza, però, alcun bilanciamento di costi, che rimangono capitalizzati nelle

partecipazioni. A fine operazione, la somma algebrica dei patrimoni netti di controllante e controllata risulta fittiziamente incrementata degli interessi figurativi attivi e passivi non compensati. Mentre, infatti, gli interessi passivi virtuali rilevati dalla controllata sono bilanciati dall'aumento virtuale del capitale netto, quelli attivi della controllante si riversano integralmente attraverso il reddito sul capitale netto della medesima. Si rappresenta così in bilancio un aumento di ricchezza inesistente.

Oltre a ciò, si manifesta un'altra criticità per il fatto che i suddetti componenti virtuali di reddito vengono presentati come facenti parte esclusivamente del processo valutativo dei crediti e dei debiti, dal che si dovrebbe supporre che, in assenza nello stato patrimoniale di crediti e debiti suscettibili di attualizzazione, gli interessi in oggetto non dovrebbero esistere nel conto economico.

A tal proposito, per quanto riguarda gli interessi impliciti, si deve osservare che essi non riguardano affatto la valutazione di crediti e debiti, ma la classificazione dei ricavi e dei costi, misurati da crediti e debiti. Anche nel caso in cui l'operazione di acquisto o di vendita si esaurisca all'interno dell'esercizio e quindi nel relativo bilancio essi non appaiano, in quanto i corrispondenti debiti e crediti sono stati già pagati e riscossi, se le operazioni sono state eseguite con condizioni di pagamento diverse da quelle correnti di mercato, i relativi costi e ricavi dovrebbero essere rettificati, scorporando gli interessi impliciti in essi contenuti (se rilevanti). Ovviamente, non si tratta di procedere ad alcuna valutazione di poste patrimoniali, ma il fenomeno riguarda esclusivamente il conto economico.

Anche per quanto concerne gli interessi figurativi, si può osservare che la previsione dell'OIC per cui i crediti e debiti la cui scadenza sia inferiore ai dodici mesi non vengono interessati dal fenomeno in oggetto si basa esclusivamente sulla presunzione che si tratti di valori "irrilevanti", ma, ovviamente, è una presunzione *iuris tantum*, di modo che, nel caso di prestiti a titolo gratuito (o comunque con interessi diversi da quelli di mercato) d'importo rilevante, anche se con scadenza infrannuale, ma a cavallo della fine dell'esercizio, il fenomeno degli interessi figurativi dovrebbe essere considerato, per un principio di elementare coerenza.

Inoltre, dobbiamo osservare che, leggendo gli esempi proposti nei documenti 15 e 19, secondo l'OIC la rilevazione iniziale del credito/debito sarebbe riferibile alla data nella quale esso sorge, per cui si dovrebbe rilevare ad un valore ottenuto mediante l'attualizzazione riferita a tale data. Pertanto, in contabilità si dovrebbero rilevare, nel caso del debito, proventi finanziari virtuali, calcolati per l'intera durata fino alla scadenza, con contropartita dare

del debito stesso (o direttamente banca)<sup>57</sup>. Alla fine dell'esercizio si dovrebbero imputare oneri finanziari virtuali relativi al periodo intercorrente fra la data iniziale e la fine dell'esercizio, con contropartita avere del debito. Ciò dimostra che l'attualizzazione, in realtà, riguarda il credito/debito esistente a fine esercizio, mentre per quanto riguarda gli interessi di competenza dell'esercizio in chiusura, essi si risolvono in una mera permutazione economica del tipo *dare* interessi passivi, *avere* interessi attivi, senza alcuna conseguenza sul risultato di periodo.

In merito all'iscrizione in bilancio di interessi figurativi, ci si domanda, a questo punto, perché mai non si potrebbero iscrivere in bilancio anche i fitti figurativi dei beni concessi all'azienda in uso gratuito, o quelli relativi a beni che l'azienda ha concesso in uso gratuito a terzi, quali, ad esempio, i dipendenti o gli amministratori. Analoghi esempi si potrebbero proporre relativamente ad altre fattispecie, come l'opera svolta gratuitamente dall'imprenditore o dai soci, ecc.

Come accennato in premessa, il fenomeno degli oneri e dei proventi impliciti, di quelli figurativi e d'opportunità ha formato oggetto di ampio dibattito in dottrina, ma è stato preso in considerazione di rado dalla prassi: le recenti novità normative e la loro interpretazione da parte dell'OIC potrebbero riaprire un fecondo processo di approfondimento e sviluppo dell'argomento. In ogni caso, la presenza di componenti figurativi di reddito in contabilità generale ed in bilancio rappresenta una vera "rivoluzione contabile".

## **9.7. Le opzioni di valutazione disponibili nella redazione del bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro imprese e conseguenze che ne derivano in sede di passaggio al bilancio in forma ordinaria o viceversa**

Le imprese che redigono i bilanci in forma abbreviata o i bilanci per le micro imprese<sup>58</sup>, a far data dal 1° gennaio 2016, possono scegliere di continuare a valutare i crediti, al valore di presumibile realizzo, e i debiti, al valore nominale, invece di utilizzare il costo ammortizzato (o il criterio dell'attualizzazione), anche se costituiscono partite di nuova iscrizione in bilancio.

Quando si esercita tale opzione, quindi, il valore iniziale del credito o del debito è costituito dal valore nominale al netto di premi, sconti e abbuoni

<sup>57</sup> Pertanto, le scritture potrebbero essere: *dare* banca, *avere* debiti e poi *dare* debiti, *avere* proventi, oppure direttamente *dare* banca, *avere* debiti e proventi.

<sup>58</sup> Per una trattazione più esaustiva dei cambiamenti e/o delle novità in materia di imprese di dimensioni minori cfr. POZZOLI, 2016; CAPODAGLIO-SEMPRINI-DANGARSKA, 2016: 82 ss.

previsti contrattualmente o concessi. Gli eventuali costi di transazione iniziali sui crediti/debiti e i disaggi di emissione sulle obbligazioni vanno ad alimentare, al momento della prima iscrizione, i risconti attivi. Questi ultimi, successivamente, sono imputati a Conto Economico a quote costanti, durante l'intera durata dell'operazione, ad incremento delle componenti finanziarie negative relative all'operazione<sup>59</sup>. Gli aggi di emissione sulle obbligazioni, invece, sono registrati tra i risconti passivi e, successivamente, sono imputati nel Conto Economico, pro-quota in base all'intera durata dell'operazione, a rettifica degli interessi passivi nominali.

Le rilevazioni successive del credito/debito continuano ad essere al valore nominale, più gli interessi calcolati al tasso nominale (contrattuale), dedotti gli incassi ricevuti per i crediti e i pagamenti effettuati per i debiti.

In ogni caso, però, le imprese di dimensioni minori, definite *ex art. 2435-bis* e *2435-ter*, che decidono di non valutare i crediti/debiti al costo ammortizzato devono registrare i costi accessori sui finanziamenti non più tra le immobilizzazioni immateriali, ma tra i risconti attivi.

Sul piano descrittivo, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata sono chiamate a specificare in Nota Integrativa le modalità applicative del criterio valutativo scelto (sia esso il costo ammortizzato o il valore nominale), mentre le micro-imprese sono tenute a tale obbligo nei limiti di quanto disposto dall'art. 2435-*ter*, comma 1, c.c., poiché esonerate dalla predisposizione della Nota Integrativa<sup>60</sup>.

Nel caso in cui, le imprese di dimensioni minori optino per la valutazione dei crediti/debiti al costo ammortizzato, devono seguire la disciplina contemplata all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2015 per le imprese che redigono il bilancio ordinario. In altri termini, esse possono esercitare l'opzione valutativa in due differenti modalità, di seguito elencate, sempre menzionando la circostanza in Nota Integrativa, laddove redatta:

- valutando a costo ammortizzato solo i crediti/debiti sorti dopo il 1° gennaio 2016;
- valutando a costo ammortizzato tutti i crediti/debiti, indipendentemente dal fatto che siano iscritti in bilancio antecedentemente al primo esercizio iniziato il 1° gennaio 2016 o successivamente ad esso.

<sup>59</sup> Segnatamente, i costi di transazione iniziali sui crediti, rilevati tra i risconti attivi, saranno ammortizzati in quote costanti lungo tutta la durata del credito a rettifica degli interessi attivi (OIC15, par. 58), mentre i costi di transazione iniziali sui debiti sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali (OIC19, par. 70).

<sup>60</sup> Cfr. TURRIS-CORDERO DI MONTEZEMOLO, 2017: 39-59.

Nell'ipotesi *sub a*) l'applicazione del nuovo criterio di valutazione è effettuata in chiave prospettica, con la conseguenza che nel documento contabile coesistono crediti/debiti valutati con criteri differenti. Le partite creditorie/debitorie iscritte prima del 1° gennaio 2016, infatti, sono contabilizzate al valore di presumibile realizzo/valore nominale fino a completa estinzione degli stessi, mentre i crediti/debiti insorti successivamente al primo esercizio di applicazione dell'OIC15 e dell'OIC19 sono rilevati al costo ammortizzato.

Nell'ipotesi *sub b*) l'applicazione del nuovo criterio di valutazione è effettuata seguendo un approccio retrospettivo ovvero si applica il criterio del costo ammortizzato sia alle partite creditorie/debitorie preesistenti al 1° gennaio 2016 sia a quelle di nuova insorgenza. In tal modo, si elimina la compresenza di crediti/debiti registrati secondo criteri differenti, poiché le poste contabili in oggetto risultano tutte riespresse in conformità alle nuove disposizioni contabili, come se da sempre fossero applicati i nuovi OIC15 e OIC19.

In quest'ultimo caso, gli effetti dell'attualizzazione sono accolti in un'apposita riserva del Patrimonio Netto – *Utili (Perdite) portati a nuovo* –, decurtati dell'effetto fiscale. Essi corrispondono alla differenza tra il valore del credito iscritto nell'esercizio precedente a quello del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione della nuova normativa<sup>61</sup>. Verosimilmente, tale scrittura viene contabilizzata alla data di apertura del primo esercizio cui si applica la nuova norma (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016)<sup>62</sup>. Gli esiti dell'applicazione del nuovo metodo, sorti nel corso dell'esercizio della transizione, sono imputati al Conto Economico del primo esercizio della stessa.

Il ricorso all'approccio retrospettivo impone, altresì, una modifica in chiave comparativa del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale dell'esercizio precedente. Questi ultimi devono riportare i crediti/debiti in accordo con le nuove disposizioni contabili come se da sempre le poste creditorie/debitorie fossero state valutate in base ai nuovi criteri.

Segnatamente, si richiede di riportare nel Patrimonio Netto comparativo, alla voce *Utili (Perdite) portati a nuovo, l'effetto cumulato* derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015). Alla stessa stregua, il Conto Economico comparativo dovrà recare, in una voce apposita, gli effetti positivi e negativi sorti nel corso dell'esercizio precedente<sup>63</sup>.

<sup>61</sup> OIC15, par. 90; OIC19, par. 92.

<sup>62</sup> Cfr. MEZZABOTTA, 2016: 35-42.

<sup>63</sup> OIC15, par. 90; OIC19, par. 92.

Sotto il profilo squisitamente contabile, la riespressione di un credito al costo ammortizzato implica un aumento di valore rispetto al corrispondente valore nominale per effetto della capitalizzazione dei costi di transazione, mentre l'eventuale attualizzazione della posta patrimoniale comporta una riduzione del valore per effetto dell'esplicitazione dell'investimento al corrispondente valore reale. Tali aumenti o riduzioni di valore comportano per la società un incremento o un decremento della posta del netto *Utili (Perdite) portati a nuovo*. In caso di incapacienza di detta posta patrimoniale, si utilizzeranno le altre riserve disponibili.

Qualora si provveda a riesprimere un debito al costo ammortizzato, il valore iniziale risulta ridotto rispetto al corrispondente valore nominale, sia a causa dei costi di transazione sia per effetto dell'attualizzazione. Ne consegue che la società registra la riduzione del debito a fronte dell'incremento della voce *Utili (Perdite) portati a nuovo*.

Si configura, invece, l'ipotesi di cambiamento volontario di principi contabili, disciplinato dall'OIC29, quando una società che redige il bilancio in forma ordinaria diventa una società di dimensioni minori, *ex artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.*, e, pertanto, decide di non applicare più il criterio del costo ammortizzato (e dell'eventuale attualizzazione); oppure qualora siffatte imprese di dimensioni minori, in virtù delle norme sopra descritte, decidano, invece, di abbandonare il criterio del costo ammortizzato (e dell'eventuale attualizzazione) in precedenza opzionato.

Sotto il profilo più squisitamente tecnico, si rileva qualcosa di simile a quanto disposto dalle regole sulla transizione appena esposte.

A fini esemplificativi ma non esaustivi, si riporta un esempio illustrativo di un cambiamento nella valutazione di un credito, precedentemente iscritto a valore di presumibile realizzo e successivamente contabilizzato al costo ammortizzato.

**Esempio 9.3: Effetti contabili del cambiamento nella valutazione di un credito: dal criterio di presumibile realizzo al criterio del costo ammortizzato**

Si supponga che una società di dimensioni minori, definita *ex artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.*, in data 1° gennaio 20X0, abbia erogato un finanziamento del valore nominale in linea capitale di €1.000,00 sostenendo costi di transazione pari a €15. Il tasso di interesse nominale è del 2% annuo e genera interessi attivi annuali da incassare posticipatamente al 31 dicembre per i successivi 5 anni (31.12.20X0-20X4). Il rimborso del capitale avviene alla scadenza del quinto anno.

Si ipotizza che il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non si discosti significativamente dal tasso di mercato.

Il tasso di interesse effettivo da applicare al valore contabile del credito all'inizio del periodo, affinché gli interessi nominali e i costi di transazione siano ripartiti ad un tasso costante, ammonta a 1,684% annuo<sup>64</sup>.

<sup>64</sup> Poiché la finalità dell'esempio è quella di evidenziare ciò che avviene in ipotesi di cambiamento del criterio di valutazione dei crediti per la determinazione del corrispondente valore

L'impresa al 31.12.20X1, ravvisandone gli estremi, opta per la valutazione del credito al costo ammortizzato. Per semplicità di calcolo si ipotizzi, altresì, l'assenza degli effetti fiscali e un valore di presumibile realizzo del credito costantemente maggiore del suo valore contabile per l'intera durata del credito. Le tabelle successive riportano la valutazione iniziale, e negli esercizi successivi, del credito determinato rispettivamente in base al valore di presumibile realizzo e al costo ammortizzato.

**Credito valutato al VALORE DI PRESUMIBILE REALIZZO**

Esercizio	Valore contabile del Credito al 1.01.20Xn	Interessi attivi calcolati al tasso d'interesse nominale	Costi di transazione attribuiti pro-quota	Interessi attivi rilevati al 31.12.20Xn	Valore contabile del Credito al 31.12.20Xn
	<i>a</i>	$b = a \times 2\%$	$c = 15/5$	$d = b + c$	<i>E</i>
20X0	1.000,00	20,00	(3,00)	17,00	1.000,00
20X1	1.000,00	20,00	(3,00)	17,00	1.000,00
20X2	1.000,00	20,00	(3,00)	17,00	1.000,00
20X3	1.000,00	20,00	(3,00)	17,00	1.000,00
20X4	1.000,00	20,00	(3,00)	17,00	0

**Credito valutato al COSTO AMMORTIZZATO in assenza di attualizzazione**

Esercizio	Valore contabile del Credito al 1.01.20Xn	Interessi attivi calcolati al tasso d'interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del Credito al 31.12.20Xn
	<i>A</i>	$b = a \times 1,6847\%$	<i>C</i>	$d = a + b + c$
20X0	1.015,00	17,10	(20,00)	1.012,10
20X1	1.012,10	17,05	(20,00)	1.009,15
20X2	1.009,15	17,00	(20,00)	1.006,15
20X3	1.006,15	16,95	(20,00)	1.003,10
20X4	1.003,10	16,90	(1.020,00)	0

All'inizio dell'esercizio in cui si esercita l'opzione di cambio del criterio di valutazione, la differenza tra il valore contabile del credito in data 31.12.20X0 (espresso a valore nominale) – €1.000,00 – e il valore del credito riespresso al costo ammortizzato in data 1.01.20X1 – €1.012,10 – va ad alimentare una riserva apposita del Patrimonio netto, *Utili (Perdite) riportati a nuovo* (€12,10 = €1.012,10 - €1.000,00). Il cambiamento del criterio contabile impone, altresì, l'eliminazione dei costi di transazione (rappresentati tra le *Immobilizzazioni immateriali* o tra i *Risconti attivi* a seconda che la prima iscrizione degli stessi sia stata effettuata rispettivamente *ante* o *post* 2016) che andranno a ridurre la voce del netto *Utili (Perdite) riportati a nuovo* per un importo pari a €12.

L'applicazione in chiave retroattiva del nuovo criterio valutativo implica una modifica in termini valutativi e di rappresentazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico comparativo.

iniziale e per le sue valutazioni successive si utilizza l'esempio quantitativo riportato nell'OIC15, *Crediti*, dicembre 2016, p. 33 e ss.

Il primo prospetto riporterà il *Credito* valutato al costo ammortizzato (€1.015,00), mentre la voce *Utili (Perdite) riportati a nuovo* nel Patrimonio netto, accoglierà l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio, alla data di apertura dell'esercizio precedente (€15 = €1.015,00 - €1.000,00). Anche in questo caso, si provvede ad eliminare i costi di transazione sostenuti per €15, riducendo di pari importo la voce *Utili (Perdite) riportati a nuovo*. Il Conto Economico comparativo riporterà gli *Interessi attivi* rilevati al 31.12.20X0 in ossequio all'applicazione del criterio di presumibile realizzo (€17,00) maggiorati di un *provento finanziario positivo* di competenza del 20X0 che rappresenta l'effetto favorevole dovuto all'esercizio dell'opzione di attualizzazione (€0,10 = €17,10 - €17) che consente di equiparare i proventi finanziari complessivi del credito rivalutato agli *Interessi attivi* che si sarebbero rilevati al 31.12.20X0 se da sempre si fosse utilizzato il criterio del costo ammortizzato.

## Bibliografia

- AA.VV. (2009), *Spunti di riflessione in Economia Aziendale in margine a trentacinque anni di studi pubblicati sulla RIREA*, Rirea, Roma.
- AGOSTINI M.-SOSTERO U. (2018), 'Il costo ammortizzato', Cordazzo M., Bianchi S. (a cura di) *Il nuovo bilancio dopo l'applicazione del D.Lgs. 139/2015*, FrancoAngeli, Milano.
- ARTINI F. (2016), *Nuovo principio di rilevanza, Guida alla contabilità e al bilancio*, 6.
- CAMPANINI C.-CAPODAGLIO G. (1988), *Introduzione alla economia aziendale*, CLUEB, Bologna.
- CANADIAN ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Discussion Paper, Measurement Bases for Financial Accounting*, 2005.
- CAPODAGLIO G.-SEMPRINI L.-DANGARSKA V.S. (2016), *Il nuovo bilancio d'esercizio*, Maggioli, Rimini.
- D'IPPOLITO T. (1962), *I costi di produzione e di distribuzione*, Abaco, Palermo.
- DE DOMINICIS U. (1969), *Lezioni di Ragioneria*, vol. III, Azzoguidi, Bologna.
- FRADEANI A. (2016), *La rilevanza salva i crediti e i debiti commerciali*, Italia Oggi, del 21.03.2016.
- GAVELLI G.-GIOMMONI F. (2017), 'Attualizzazione e valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato', *Corriere tributario*, 12.
- IASB, *Making Materiality Judgements, IFRS Practice Statement 2*, September 2017.
- INCOLLINGO A.-BIANCHI M. (2017), *Prime riflessioni sull'impatto del principio della rilevanza nel bilancio di esercizio delle imprese, (work in progress)*, AI-DEA, XXXVIII Convegno, Roma 14-15 settembre.
- ISA320, *Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile*, 2014.
- MEZZABOTTA C. (2016), *OIC 15: novità per la valutazione dei crediti*, *Bilancio e reddito d'impresa*, 4.
- MONTRONE A.-RICCIARDI A.-RUBINO F. (a cura di) (2018), *La lettura economico-aziendale della gestione d'azienda: Il bilancio d'esercizio*, FrancoAngeli, Milano.
- ONESTI T.-ROMANO M.-TALIENTO M. (2016), *Il bilancio di esercizio nelle imprese. Dal quadro concettuale di riferimento alle nuove regole contabili nazionali e internazionali*, Giappichelli, Torino.